



DELIBERA N. 304

del 27 giugno 2023

Oggetto

Richiesta di parere concernente la pubblicazione dei dati riferiti ai componenti delle commissioni d'albo nominate dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Riferimenti normativi

articolo 15 d.lgs. n. 33/2013; l. n. 3/2018.

Parole chiave

Trasparenza - Consulenti – Collaboratori – Commissioni d'albo.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità «esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»;

l'articolo 45 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di obblighi di trasparenza;

il Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso - approvato con delibera del Consiglio n. 1102 del 21 novembre 2018 e pubblicato in G.U. n. 295 del 20 dicembre 2018;

la relazione dell'Ufficio relazioni esterne, attività consultiva e vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza (URAV);

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 27 giugno 2023

Considerato in fatto

Con nota acquisita al prot. A.N.AC. n. 37757 del 17 maggio 2023 il RPCT dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di *...omissis...* ha chiesto un parere al fine di conoscere quale sia la sottosezione di "Amministrazione trasparente" deputata ad ospitare i dati relativi ai componenti delle commissioni d'albo. In particolare sono state rappresentate alcune perplessità in merito alla pubblicazione delle informazioni in questione nella sottosezione "titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo", posto che tali commissari non contribuiscono alla gestione e all'amministrazione dell'Ordine inteso come ente pubblico.

Considerato in diritto

Gli Ordini delle professioni sanitarie, sia nazionali che territoriali, in quanto ordini professionali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 33/2013.

La l. n. 3/2018 ne ha innovato la disciplina, modificando il decreto legislativo del Capo provvisorio dello



Stato n. 233/1946. Più specificamente, è stato previsto che gli organi di tali ordini professionali sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio direttivo, dalla Commissione di albo (per gli Ordini comprendenti più professioni) e dal Collegio dei revisori dei conti. In riferimento alla Commissione di albo, con decreto del Ministro della salute n. 2793/2018 è stato stabilito che i componenti vengano eletti tra gli iscritti all'albo a maggioranza relativa dei voti.

Quanto, invece, alle attribuzioni spettanti all'organo in esame, l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946, come modificato dalla l. n. 3/2018, prevede che le Commissioni di albo sono competenti a: *"a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista; b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine; c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore; d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto; e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione."*

In merito alla Commissione di albo dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Torino non sono stati rilevati compiti ulteriori assegnati a detto organo.

Ciò posto, deve escludersi la riconducibilità dei componenti della Commissione ai titolari di incarichi di amministrazione, di direzione e di governo, i cui dati sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 33/2013. Tuttavia, trattandosi di soggetti esterni ai quali viene conferito uno specifico incarico, gli stessi possono essere inquadrati nella categoria "consulenti e collaboratori", con conseguente obbligo di pubblicità delle informazioni ad essi riferiti ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013. La norma, infatti, obbliga le amministrazioni a pubblicare e aggiornare i dati concernenti gli incarichi di collaborazione o consulenza e, segnatamente, *"gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il cv, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione"*.

In merito a questa disposizione, l'A.N.AC. ha fornito alcuni chiarimenti nella delibera n. 1310/2016, rilevando che *"Con la modifica apportata dall'art 14 della legge 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. Tenuto conto dell'eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare la pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti"*. Inoltre, le successive delibere n. 566 del 5 giugno 2019 e n. 452 del 5 ottobre 2022 hanno qualificato alla stregua di consulenti e collaboratori anche i componenti del Comitato di Sorveglianza di un ente di diritto privato in controllo pubblico e quelli dell'organo di revisione economico-finanziario di un comune.

I commissari esterni delle commissioni di concorso, i sindaci, i revisori dei conti, i membri del comitato di sorveglianza e quelli dell'organo di revisione economico-finanziario sono accomunati dalla non appartenenza all'ente di riferimento, dall'assegnazione di compiti estranei alle funzioni di amministrazione, di direzione e di governo e dallo svolgimento di funzioni di controllo (specie in relazione alle richieste di iscrizione all'albo). Poiché tali profili caratterizzano anche i componenti delle commissioni d'albo, si ritiene che gli stessi debbano essere assimilati ai consulenti e collaboratori in analogia ai soggetti innanzi elencati,

per cui è necessario assicurare la trasparenza delle informazioni che li riguardano in conformità al disposto dell'art. 15 d.lgs. n. 33/2013.

Trattandosi, peraltro, di incarichi generalmente retribuiti, la conoscibilità dei dati realizzata mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" permette altresì un controllo "diffuso" sulla destinazione delle risorse economiche ad essi destinate.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

di ritenere l'art. 15 d.lgs. n. 33/2013 applicabile agli incarichi di componente delle Commissioni d'albo - come già indicato in via generale per il Collegio dei revisori dei conti nella delibera n. 1310 /2016 - e che, conseguentemente, deve essere garantita la trasparenza dei dati individuati nella predetta norma.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 10 luglio 2023

Il Segretario verbalizzante Laura Mascali

Originale firmato digitalmente